

Definito il concetto di autonoma struttura produttiva per i cantieri edili ai fini del Credito aree

14 Maggio 2002

L'Agenzia delle Entrate ha emanato l'attesa Circolare sul credito d'imposta per le aree svantaggiate ([Circolare n.38/E del 9 maggio 2002](#)).

In risposta a specifici quesiti proposti dall'ANCE, la Circolare chiarisce che:

- il beneficio (credito d'imposta correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 13 marzo 2001) compete anche alle imprese edili che operano tramite cantieri localizzati in zone svantaggiate, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale;

- ai fini del credito d'imposta, si considera autonoma struttura produttiva l'insieme di tutti i cantieri presenti in ciascuna area svantaggiata.

Ciò comporta che:

- gli investimenti debbano essere assunti al netto delle cessioni, dismissioni ed ammortamenti relativi a tutti i cantieri che costituiscono la medesima struttura produttiva;

- i beni possano essere utilizzati solo nei cantieri che fanno parte della stessa struttura produttiva;

- nell'ipotesi in cui sussista un unico cantiere, la chiusura dello stesso entro i 5 anni fa sì che l'impresa debba rideterminare l'importo del credito d'imposta, escludendo tali beni dalle agevolazioni;

- per le società immobiliari, il credito d'imposta non si applica relativamente all'acquisto/costruzione di un immobile destinato alla successiva locazione a terzi.

La Circolare ritiene inoltre applicabili anche ai benefici di cui all'art.8 della legge 388/2000 i chiarimenti forniti in merito alla legge "Tremonti bis", sia per quanto riguarda l'investimento in aree edificabili (necessità di utilizzazione edificatoria dell'area), sia relativamente alla ristrutturazione di fabbricati strumentali già esistenti (applicazione dei benefici a condizione che i costi di ristrutturazione superino i costi d'acquisto dei fabbricati da ristrutturare).

[4504-Circolare n.38-E del 9 maggio 2002.pdf](#) [Apri](#)